

Nota informativa sul procedimento incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'articolo 11, comma 3, del DPRReg. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) e successive modifiche e integrazioni;
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento



Concessione di incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui:

- alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), articolo 55;
- al DPRReg. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), titolo II, capo I (agli articoli del Testo unico si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. via del Coroneo n. 6, 34133 TRIESTE (in seguito CATA).

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	ALESSANDRO QUAGLIO	 040 630366  040 636565	 contributi@cata.fvg.it PEC: cataartigianatofvg@legalmail.it.
Responsabile dell'istruttoria	FEDERICA HAUSER		

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento (art. 13, c. 2).


Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente (art. 13 c. 2).

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di presentazione (ricevimento) della rendicontazione (art. 18 c. 4).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati (art. 20):

- per l'integrazione dell'istruttoria della domanda di contributo o della rendicontazione;
- per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, c. 8;

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12, c. 7); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

 L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le **domande non finanziate entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda:

- per insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
- per esigenze istruttorie, sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo (art. 13, c. 3, 4 e 5).

Termini per la presentazione della domanda

Il termine iniziale per l'inoltro delle domande di contributo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) decorre **dalle ore 9,15 del 10 giugno 2014 e termina alle ore 16,30 del 30 settembre 2014**. La domanda presentata al di fuori di tale arco temporale è inammissibile e archiviata d'ufficio. (art. 9 c. 1).

Nell'anno solare le imprese possono presentare **una sola domanda**.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000)

Termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione

L'impresa deve concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa entro **24 mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione (art. 16, c. 1). È consentita la richiesta di una o più proroghe per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di 24 mesi. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro il limite massimo complessivo di **6 mesi**.

Termini per integrazioni e per comunicazioni di variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario

Ove la domanda o, in seguito, la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione; è consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di **10 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Ove la domanda o la rendicontazione permanga irregolare o incompleta vengono assegnati ulteriori **15 giorni**, trascorsi inutilmente i quali l'Ufficio procede sulla base della documentazione agli atti (art. 12, c. 4 e 5; art. 18, c. 2 e 3).

Le eventuali variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio competente; si rinvia agli articoli 15 e 23.

Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle disposizioni del regolamento che prevedono - anche per il periodo successivo all'erogazione del contributo - termini, decadenze, obblighi e sanzioni per il mancato rispetto degli stessi, in particolare su quanto disposto agli artt. 21 e 22. Di seguito, si riporta un sunto del contenuto di tali norme e di altre norme rilevanti, fermo restando che fa fede il testo approvato, alla cui lettura diretta si rimanda.

Erogazione in via anticipata A seguito della concessione del contributo, può essere disposta l'erogazione in via anticipata, nella misura massima del 70% e per un importo pari o superiore a 10.000,00 euro, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA (art. 14).

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI (cfr. art. 21)

Mantenimento dei requisiti soggettivi L'impresa beneficiaria e, nel caso di consorzi, le singole imprese consorziate, devono mantenere i seguenti requisiti soggettivi fino alla liquidazione del contributo (art. 2, c. 7):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001).

Divieto di cumulo Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese (art. 8).

Avvio dell'iniziativa Le imprese artigiane devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità a contributo; sono fatte salve le spese di progettazione connesse alle opere edili, di data anteriore. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti da tale documentazione, la data della prima fattura;

- nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura(art. 10).

Divieto generale di contribuzione Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi (art. 13, c. 9).

Vincoli di destinazione I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca del contributo, la destinazione artigianale dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni, dalla data di presentazione della rendicontazione (vincolo oggettivo)(art. 22).

☞ I beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti (art. 22, c. 7).

I medesimi soggetti hanno l'obbligo di conservare dalla data di presentazione della domanda di incentivo e fino alla scadenza del vincolo di destinazione, i seguenti requisiti (vincolo soggettivo):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane, istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

☞ La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa (art. 22, c. 6).

L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il mantenimento del vincolo di destinazione soggettivo. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione oggettivo, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet della Regione e del CATA. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

⚠ Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo.

Ulteriori obblighi beneficiari degli incentivi devono inoltre rispettare i seguenti obblighi (art. 21):

- avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo e comunicare eventuali variazioni;
- consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- prima della concessione del contributo, a rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al <<de minimis>> entro **dieci giorni** dalla richiesta dell'Ufficio competente (art. 13, c. 8 – cfr. paragrafo successivo);
- comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata.

Limiti di spesa e di contributo(art. 29) Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- importo massimo pari a 50.000,00 euro.
- contributo base:**30%**;

- contributo per imprenditoria giovanile/femminile o impresa localizzata in zona montana di cui all'allegato C: **40%**.

⚠ Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore dell'importo minimo di 5.000,00 euro o inferiore del 60% rispetto al preventivo ammesso a contributo, il contributo è revocato (art. 24, c. 2, lett. c) e d)).

Casi di annullamento o revoca dell'incentivo

⚠ Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede (art. 24, c. 1).

⚠ Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora (art. 24, c. 2):

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe (cfr. art. 10, c. 2 e art. 17, c. 4);
- b) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione (cfr. art. 16, c. 1);
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di 5.000,00 euro;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60% rispetto al preventivo ammesso a contributo;
- e) i vincoli di destinazione artigianali non siano stati osservati.

⚠ Il provvedimento di concessione è revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, a seconda dei casi, qualora:

- a) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in sede di rendicontazione (cfr. art. 17, c. 1 lettera c) o della dichiarazione annuale sul vincolo di destinazione (cfr. art. 22, c. 8), fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- b) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione (cfr. art. 15, commi 4 e 5);
- c) in caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga per la presentazione della rendicontazione o di istanza presentata oltre il termine di 24 mesi per rendicontare (cfr. art. 16, c. 4) oppure nel caso in cui la documentazione a rendiconto permanga irregolare o incompleta anche dopo le richieste da parte dell'Ufficio competente. (cfr. art. 18, c. 3).

⚠ Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della L.r. 7/2000.

Adempimenti relativi al regolamento (CE) 1407/2013 – aiuti "de minimis" Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis» il legale rappresentante **dell'impresa unica** dichiara, in sede di presentazione della domanda di contributo (dichiarazione semplice) e prima della concessione del contributo (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il mancato superamento ovvero il superamento del limite complessivo di 200.000,00 euro (100.000,00 euro se l'impresa è attiva nel settore del trasporto su strada). La dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

☞ Per l'effettuazione di tale calcolo in sede di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vanno presi in considerazione:

- gli aiuti «de minimis» ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione deve riguardare l'«impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013. E' impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.;

➤ l'ammontare dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, così come quantificato preventivamente dal CATA e comunicato all'impresa prima della concessione;

Ispezioni e controlli Il CATA è autorizzato:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 25);
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi (art. 17, c. 1, lett. b)).

➤ MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > ARTIGIANATO E SU QUELLO DEL CATA

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 25, c. 3 del DPR 33/2012 e art. 68 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CCIAA, Prefetture/UTG, Autorità Giudiziaria saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (L.r. 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Il **titolare del trattamento** dei dati è il CATA e **gli incaricati del trattamento** dei dati i funzionari del CATA responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Responsabile del procedimento e dell'istruttoria".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e

può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).